



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS)
Tel. 0984435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web
www.iccasalidelmanco2.edu.it

**ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
AGLI ATTI/SITO WEB**

CIRCOLARE N. 132

OGGETTO: MISURE CONSEQUENZIALI ALLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA – ULTERIORI INDICAZIONI

MISURA	DAL 1° MAGGIO
Controllo obbligo GP per il personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all'I.S.	Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP
Controllo obbligo adempimento vaccinale per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti	Dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI
	I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C- 19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma integrata al SIDI)
Ingresso a scuola di soggetti esterni	Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica

Obbligo vaccinazione	La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021) PER I DOCENTI: la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021
Personale inadempiente in assenza ingiustificata , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile	Personale ATA: rientra in servizio senza GP base Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza GP base)
Personale esente dall'obbligo vaccinale	Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)
Lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale	Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022)

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

*“A decorrere dal 1° aprile 2022, **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei **contatti stretti tra gli alunni** a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3.***

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...].”

a) **GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA** - Vedi Circolare Interna N. 120 Prot. N. 01180/U del 30/03/2022

b) **ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA**

Art. 10-ter del D.L. 52/2021

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2.

La cessazione del regime d isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

c) **GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA** - Vedi Circolare Interna N. 120 Prot. N. 01180/U del 30/03/2022

d) **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

e) **MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA** - Vedi Circolare Interna N. 120 Prot. N. 01180 del 30/03/2022

f) **INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI E GP**

FINO AL 30 APRILE 2022	DAL 1° MAGGIO 2022
<p>Art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base)</p> <p><i>“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.</i></p>	<p><u>NON PIÙ VIGENTE</u></p>
<p>Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.</p>	<p>NESSUN CONTROLLO SUGLI ESTERNI</p>

OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**

La vaccinazione, però, continua a costituire **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.**

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ART. 4-TER. 1	PERSONALE ATA	PERSONALE DOCENTE
Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)	Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L.44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)
	Per accedere, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base. Il contratto del supplente è risolto di diritto:	Si applica la disciplina dell'art. 4-ter.2(vd. Dopo)
	Dal 1° maggio i lavoratori accedono a scuola senza possesso ed esibizione del Green Pass Base	
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita	Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022	Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022

PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE

ART. 4-TER. 2	CONSIDERAZIONI

<p>Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione</p>	<p>sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.</p> <p>I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo.</p>	<p>Specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)</p>
<p>Art. 4-ter.2, cc. 3 e 4 D.L. 44/2021</p> <p><i>c. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.</i></p> <p><i>Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.</i></p>	<p>Dal 1° maggio la procedura di verifica si effettua mediante piattaforma integrata SIDI (non più mediante app Verifica C- 19, utilizzata fino al 30 Aprile.</p> <p>Il dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico: <i>“il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.</i></p>

Tanto per quanto di competenza

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)*